

DELIBERA N. 225/26/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. AI SENSI DELL'ART.
1 COMMA 31 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997 N. 249 PER
INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE IMPARTITO CON LA DELIBERA N.
70/26/CONS**

(CONT. 3/26/DSM)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 23 settembre 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l’Allegato A, recante *“Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* (di seguito *“Regolamento”*), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 37/26/CONS, del 12 febbraio 2026, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo”*



relativo al testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della costituzione approvata dal parlamento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della corte disciplinare”, indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026”;

VISTA la delibera n. 70/26/CONS, del 18 marzo 2026, recante “*Ordine all’immediato riequilibrio dell’informazione nei confronti della società R.T.I.- Reti Televisive Italiane S.p.a. per la violazione dell’art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e della delibera n. 37/26/CONS nel periodo di monitoraggio del pluralismo politico 8-14 marzo 2026 (Retequattro)*”;

VISTO l’art. 26, comma 15, della delibera n. 37/26/CONS a norma del quale “*L’Autorità verifica l’ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, [...]*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 3/26/DSM del 30 marzo 2026, recante “*Contestazione nei confronti della società R.T.I.- Reti Televisive Italiane S.p.a. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997 n. 249 per inottemperanza all’ordine impartito con la delibera n. 70/26/CONS*”;

VISTA la nota prot. n. 0173932 dell’11 maggio 2026 con cui la società R.T.I. ha trasmesso la propria memoria difensiva unitamente ai dati di monitoraggio interno relativi al periodo 15 – 20 marzo 2026 e ha richiesto di essere sentita in audizione;

SENTITI i rappresentanti della società R.T.I. nel corso dell’audizione tenutasi in data 4 giugno 2026 presso la sede dell’Autorità;

CONSIDERATO che il Consiglio dell’Autorità, in data 29 luglio 2026, ha disposto, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative, una proroga di 30 giorni dei termini per l’adozione del provvedimento finale, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti in merito alla condotta oggetto di contestazione;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con la delibera n. 70/26/CONS del 18 marzo 2026, l’Autorità, nell’ambito dell’attività di vigilanza durante la campagna per il referendum popolare confermativo indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026, ha rilevato, con riferimento alla programmazione informativa di Rete4, una situazione di squilibrio in danno della posizione contraria all’approvazione del quesito referendario, e ha ordinato alla società R.T.I. di provvedere, all’interno della medesima programmazione informativa, all’immediato ed effettivo riequilibrio nei

confronti della posizione referendaria del “NO” entro il 20 marzo, in misura proporzionata allo scostamento rilevato, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 11, della delibera n. 37/26/CONS.

Successivamente, l’esame dei dati di monitoraggio relativi al periodo 15 – 20 marzo ha evidenziato, con riguardo alla testata Tg4, che la ripartizione del tempo di parola riparametrato, con particolare riferimento ai programmi extra-tg, risultava ancora sbilanciata a favore della posizione SI.

L’Autorità, pertanto, con atto n. 3/26/DSM del 30 marzo 2026, ha ritenuto non ottemperato l’ordine impartito con la delibera n. 70/26/CONS e ha contestato alla società R.T.I. la violazione della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Deduzioni della società

La società R.T.I. S.p.a. con la memoria difensiva trasmessa con nota dell’11 maggio 2026 e nel corso dell’audizione ha rilevato, in merito ai fatti oggetto di contestazione, in sintesi quanto segue:

- preliminarmente, viene evidenziato che i valori dei tempi “riparametrati”, riportati nell’atto di contestazione, non coincidono con quelli risultanti dal sistema di monitoraggio interno di R.T.I. Per quanto concerne, in particolare, i programmi di approfondimento extra-tg, il monitoraggio interno registra: “SI”: 7 ore, 9 minuti e 26 secondi, pari al 51,37%; “NO”: 6 ore, 46 minuti e 34 secondi, pari al 48,63%. Sebbene, con riguardo al TG4, lo scostamento rispetto ai dati riportati nella contestazione risulti sostanzialmente contenuto, diversa appare la situazione con riferimento ai programmi extra-TG, per i quali si evidenzia una significativa divergenza tra i due sistemi di rilevazione che comporta *“una discrasia di circa quattro punti percentuali tra i due sistemi di monitoraggio”*;

- la notifica della delibera 70/26/CONS ha avuto luogo in data 18 marzo 2026, alle ore 18.32. Ne consegue che R.T.I., per ottemperare all’ordine ricevuto, ha avuto a disposizione le sole giornate del 19 e del 20 marzo. Nella serata del 19 marzo il programma “Dritto e Rovescio” ha ospitato, per una lunga intervista, il segretario del Movimento 5 Stelle; il 17 marzo il programma “E’ sempre Cartabianca” ha intervistato la segretaria del Partito Democratico. Le partecipazioni, nel loro complesso, hanno avuto tempo di parola, formato e orari analoghi a quelli che avevano caratterizzato l’intervista al Presidente del Consiglio, oggetto dell’ordine impartito dall’Autorità. In particolare, nelle ultime due giornate della campagna referendaria, immediatamente successive alla notifica dell’ordine di riequilibrio, i dati di monitoraggio evidenziano che nella giornata del 19 marzo, le posizioni favorevoli al “SI” hanno beneficiato complessivamente di 1 ora, 6 minuti e 47 secondi di presenza (43,98%), a fronte di 1 ora, 25 minuti e 4 secondi riconducibili al “NO” (56,02%). Analogo andamento si registra nella giornata del 20 marzo, nel corso della quale il SI ha ottenuto 1 ora, 1 minuto e 48 secondi (34,17%), mentre il “NO” ha beneficiato di 1 ora, 59 minuti e 4 secondi (65,83%). Considerando



congiuntamente le due giornate, le posizioni del “SI” totalizzano 2 ore, 8 minuti e 35 secondi (38,65%), mentre quelle del “NO” raggiungono 3 ore, 24 minuti e 8 secondi (61,35%). Infine, nello speciale referendum *“Le ragioni del NO”*, trasmesso giovedì 19 marzo, alle posizioni del “NO” sono stati attribuiti 41 minuti e 18 secondi. Si ritiene, pertanto, che R.T.I., nel brevissimo tempo disponibile, abbia posto in essere le attività *“ragionevolmente esigibili per ottemperare all’ordine stesso e comunque per assicurare l’equilibrio dell’informazione offerta da “Rete4” sulla consultazione referendaria”*;

- ciò premesso, in via subordinata, osserva che la contestazione si sofferma sul solo dato relativo al tempo “riparametrato” nei programmi extra-tg;

- in tale ottica, l’art. 8, commi 4, 5 e 7, della delibera n. 37/26/CONS affianca al criterio prioritario del tempo di parola riparametrato ulteriori parametri di valutazione relativi ai notiziari e ai programmi di approfondimento, dei quali la contestazione non sembra tenere adeguatamente conto. Sotto questo profilo, ai fini della verifica dell’ottemperanza all’ordine impartito, assume particolare rilievo l’intervista a Giuseppe Conte andata in onda il 19 marzo, penultimo giorno della campagna referendaria, che ha generato un tempo di parola effettivo pari a 11 minuti e 37 secondi, corrispondente a un tempo riparametrato di 27 minuti e 17 secondi. Tale circostanza non può essere considerata priva di incidenza nella valutazione complessiva dell’equilibrio informativo assicurato dall’emittente;

- gli effetti che il meccanismo di “riparametrazione”, previsto dall’art. 8, comma 7, della delibera n. 37/26/CONS, produce sulla rappresentazione quantitativa dei dati di monitoraggio. In base ai dati di monitoraggio interni relativi ai programmi extra-tg, il tempo di parola effettivamente rilevato risulta pari a 7 ore, 42 minuti e 51 secondi, di cui 3 ore, 54 minuti e 18 secondi attribuiti alle posizioni favorevoli al “SI” e 3 ore, 48 minuti e 33 secondi alle posizioni favorevoli al “NO”. La differenza complessiva risulta, pertanto, pari a 5 minuti e 45 secondi nell’arco di sei giornate di programmazione, corrispondente a meno di un minuto al giorno;

- nel caso di Rete4, l’applicazione dei coefficienti di riparametrazione evidenzia possibili distorsioni, poiché attribuisce valori molto ridotti alle fasce mattutine, nonostante la presenza di un pubblico significativo, e valori più che raddoppiati all’intera fascia serale, caratterizzata da livelli di ascolto e composizione del pubblico non omogenei. Tali criticità confermano la necessità di non fondare le valutazioni esclusivamente sul parametro quantitativo del tempo di parola riparametrato, ma di considerare una pluralità di indicatori, in coerenza con i principi più volte affermati dal Consiglio di Stato in materia di pluralismo informativo;

- va altresì rilevato, che l’art. 2, comma 1, delibera n. 37/26/CONS circoscrive in modo molto specifico il perimetro dei “soggetti politici” ai fini della campagna referendaria. Inoltre, l’art. 7, comma 2, lett. a) prevede, con riferimento ai programmi di informazione, che *“quando vengono trattate questioni relative ai temi oggetto del referendum le*



posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro il quesito referendario devono essere rappresentate in modo corretto ed obiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese degli stessi soggetti". L'applicazione dei medesimi criteri valutativi ai "soggetti politici" e a coloro che non sono coinvolti nella campagna referendaria (che si limitano a esprimere valutazioni personali) espone a dubbi di compatibilità con la libertà di manifestazione del pensiero;

- si chiede l'archiviazione del procedimento;

3. Valutazioni dell'Autorità

In relazione a quanto sostenuto dalla società R.T.I. nella memoria difensiva e nel corso dell'audizione del 4 giugno 2026, tenuto conto dei dati di monitoraggio interno relativi al periodo 15- 20 marzo, allegati alla memoria difensiva, nonché del documento esplicativo, depositato in sede di audizione, che riporta il valore dei tempi di parola nei programmi "extra tg" e l'elenco delle presenze nel periodo considerato dei soggetti favorevoli e contrari, si rileva quanto segue.

Secondo quanto previsto dall'art. 7 della delibera n. 37/26/CONS, nel periodo della campagna referendaria i notiziari e tutti gli altri programmi a contenuto informativo devono conformarsi con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, assicurando in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento ed osservando ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. A tal fine l'art. 8 della citata delibera prevede che i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio relativi alla testata da loro diretta e a riequilibrare tempestivamente eventuali disparità di trattamento verificatisi nella settimana precedente.

Il rispetto da parte della società R.T.I. di quanto previsto dall'ordine recato dalla delibera n. 70/26/CONS, richiedeva che fosse assicurato, all'interno della programmazione informativa di Rete4, l'immediato ed effettivo riequilibrio nei confronti della posizione referendaria del NO entro il 20 marzo, in misura proporzionata allo scostamento rilevato, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 11, della delibera n. 37/26/CONS, bilanciando, inoltre, adeguatamente il tempo attribuito alla presenza della Presidente del Consiglio. Invero il riscontro della avvenuta ottemperanza all'ordine dell'Autorità recato dalla delibera n. 70/26/CONS è correlato alla garanzia dell'equilibrio dell'informazione nei programmi di informazione diffusi dalla testata Tg4 nell'ultima settimana di campagna referendaria, assicurando la parità di trattamento e l'equa rappresentazione delle posizioni, favorevole o contraria al quesito referendario. Dall'esame dei dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia s.r.l. relativi al periodo 15 – 20 marzo, è emerso che la ripartizione del tempo di parola riparametrato, con particolare riferimento ai programmi extra-tg, risultava ancora sbilanciata a favore della posizione del "SI" e che

il riequilibrio effettivo e proporzionato allo scostamento rilevato, richiesto dall'art. 8, comma 11, della delibera n. 37/26/CONS, non risultava pertanto realizzato.

Non risulta condivisibile l'assunto secondo cui il termine utile per l'adeguamento sarebbe stato limitato alle sole giornate del 19 e del 20 marzo, decorrenti dalla notifica della delibera n. 70/26/CONS in quanto ai sensi dell'art. 8, comma 6, della delibera n. 37/26/CONS, l'Autorità trasmette settimanalmente alle emittenti, in via elettronica, i dati di monitoraggio relativi alla settimana precedente, evidenziando le eventuali criticità e disparità di trattamento tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario, nonché le disposizioni normative eventualmente violate, *“al fine di consentire il tempestivo riequilibrio di disparità di trattamento verificatesi tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario”*. Tale obbligo di riequilibrio, pertanto, non sorge con la notifica di uno specifico ordine dell'Autorità, ma discende direttamente, con cadenza settimanale, dalla disponibilità dei dati di monitoraggio relativi al ciclo precedente, che la stessa emittente è tenuta ad acquisire e valutare autonomamente. Al riguardo, si osserva che l'iter procedimentale disciplinato dall'art. 8 della delibera n. 37/26/CONS, concernente l'attività di monitoraggio e le modalità di svolgimento del contraddittorio, è finalizzato ad assicurare alle emittenti radiotelevisive la piena conoscenza delle eventuali criticità riscontrate, al fine di consentire il tempestivo riequilibrio delle disparità di trattamento eventualmente verificatesi tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario. Tale fase procedimentale comprende altresì, in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, la contestazione delle specifiche disposizioni ritenute violate, in modo da garantire l'effettività del contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa. Il presente procedimento costituisce la prima applicazione della nuova disciplina regolamentare di cui alla delibera n. 37/26/CONS. Nel caso di specie, i dati relativi al terzo ciclo di monitoraggio (8-14 marzo), da cui è emerso lo squilibrio in danno della posizione del “NO” oggetto della delibera n. 70/26/CONS, sono stati trasmessi a R.T.I. in data 16 marzo 2026, ossia due giorni prima della notifica della delibera medesima (18 marzo, ore 18.32).

Ne consegue che la società disponeva già, autonomamente e indipendentemente dall'intervento puntuale dell'Autorità, degli elementi conoscitivi necessari per avviare le opportune iniziative di riequilibrio fin dal 16 marzo, in attuazione dell'obbligo di autocorrezione settimanale previsto in via generale dall'art. 8 della delibera n. 37/26/CONS.

La circostanza che l'Autorità abbia successivamente adottato un ordine puntuale presuppone, che l'emittente fosse già a conoscenza della situazione di squilibrio e tenuta a porvi rimedio in via autonoma, a prescindere dalla formale notifica del provvedimento di riequilibrio. L'adozione dell'ordine di riequilibrio di cui alla delibera n. 70/26/CONS dà conto proprio della circostanza che, a seguito della comunicazione del 16 marzo, la società R.T.I., non ha provveduto, all'interno della programmazione informativa di Rete4, all'immediato ed effettivo riequilibrio nei confronti della posizione referendaria del “NO”

entro il 20 marzo, in misura proporzionata allo scostamento rilevato, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 11, della delibera n. 37/26/CONS.

Con riferimento a quanto affermato da R.T.I. in merito alla mancata coincidenza tra i valori dei tempi "riparametrati" riportati nell'atto di contestazione e quelli risultanti dal sistema di monitoraggio interno di R.T.I., si rileva che l'esame dei documenti forniti da R.T.I. unitamente alle controdeduzioni e in sede di audizione, non evidenzia differenze rilevanti nella ripartizione del tempo di parola riparametrato rispetto ai dati oggetto di contestazione. Invero, le verifiche effettuate alla luce della predetta documentazione confermano che la ripartizione del tempo di parola riparametrato, con riferimento ai programmi extra-tg, risulta sbilanciata a favore della posizione del "SI". Non si evidenziano, infatti, neppure all'esito delle verifiche effettuate sulla documentazione relativa al monitoraggio interno prodotta da R.T.I., dati significativamente difforni rispetto a quelli posti a fondamento della contestazione. In particolare, il tempo di parola riparametrato attribuito al "SI" risulta pari a 7 ore, 30 minuti e 54 secondi (55,01%), mentre quello attribuito al "NO" ammonta a 6 ore, 8 minuti e 50 secondi (44,99%). Tali valori si discostano solo marginalmente da quelli rilevati in sede di contestazione ("SI" 55,16%; "NO" 44,84%), confermando sostanzialmente il quadro istruttorio già accertato e l'effettiva sussistenza dello squilibrio contestato.

Per quanto riguarda le affermazioni di R.T.I. in merito alla *"necessità di non fondare le valutazioni esclusivamente sul parametro quantitativo del tempo di parola riparametrato, ma di considerare una pluralità di indicatori, in coerenza con i principi più volte affermati dal Consiglio di Stato in materia di pluralismo informativo"* si osserva innanzitutto che, in conformità a quanto previsto dalla delibera n. 37/26/CONS, i tempi dei soggetti che rappresentano una posizione favorevole o contraria al quesito referendario sono stati valutati considerando la visibilità fruita a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel. L'Autorità al fine di verificare l'effettiva esistenza di una violazione dei principi a tutela del pluralismo, della parità di trattamento e dell'equa rappresentazione di tutte le posizioni referendarie nell'ambito dei programmi informativi, ha correttamente utilizzato, come espressamente previsto dalla delibera n. 37/26/CONS, il criterio del tempo relativo alle posizioni referendarie "riparametrato" sulla base della fascia oraria e degli indici di ascolto. Tale criterio costituisce infatti un criterio integrativo di valutazione di natura qualitativa, per il diverso valore che la rappresentazione di una posizione referendaria può avere a seconda della fascia oraria in cui le venga riconosciuto uno spazio e, conseguentemente, del numero prevedibile di spettatori in ascolto.

La verifica del rispetto dei principi sanciti dalla legge n. 28/2000 e dalle relative disposizioni attuative, estesa all'insieme dei programmi informativi diffusi dall'emittente, conformemente a quanto affermato dal Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 545/2023 e 547/2023, ha tenuto conto dell'autonomia editoriale delle emittenti e dell'esigenza di garantire la parità di trattamento e l'equa rappresentazione delle diverse posizioni referendarie, in funzione del corretto svolgimento del confronto democratico.

Pertanto, il criterio quantitativo del tempo di parola, pur rivestendo carattere prevalente e indicativo ad individuare una posizione di squilibrio, non ha assunto valore esclusivo. Ad esso si sono infatti affiancati elementi di natura qualitativa, idonei a cogliere in modo più completo ed effettivo la visibilità e la rappresentazione delle diverse posizioni referendarie nell'ambito dei programmi informativi complessivamente offerti dall'emittente.

Sempre nell'ambito della verifica del rispetto della parità di trattamento e dell'equa rappresentazione delle posizioni, favorevole o contraria al quesito referendario, secondo i criteri previsti dall'art. 7 della delibera n. 37/26/CONS, e in applicazione degli ulteriori parametri valutativi di cui all'art. 8, commi 4 e 5, della medesima delibera, richiamati dalla stessa società R.T.I. a sostegno della necessità di un apprezzamento non limitato al solo dato quantitativo del tempo di parola riparametrato, occorre considerare, accanto ai tempi di parola fruiti dai soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario nella programmazione informativa, anche il tipo di intervento attraverso cui tali posizioni sono state rappresentate.

La partecipazione di un soggetto politico a un programma informativo ha, infatti, un impatto comunicativo differente a seconda che essa si realizzi in diretta in studio o mediante collegamento audio/video, ovvero attraverso un contributo preregistrato, quale un'intervista filmata, una dichiarazione o un estratto da convention, convegni, comizi o manifestazioni. Solo la prima modalità consente l'illustrazione delle posizioni anche in contraddittorio e un confronto dialettico diretto con il conduttore e con gli altri ospiti, ed è pertanto dotata di una maggiore capacità di veicolare al pubblico le posizioni dei soggetti coinvolti; la seconda, per sua natura, si risolve in un contributo unidirezionale, privo di confronto e di più limitata efficacia comunicativa.

Dall'esame dei dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l., relativi alla programmazione informativa extra-tg di Rete4 nel periodo 15-20 marzo, risulta che le due posizioni referendarie hanno fruito, all'interno della categoria "ospite in studio", di un'esposizione significativamente diseguale: 38 interventi, sono riferibili a soggetti a sostegno del "SI", a fronte di 22 interventi riferibili a soggetti a sostegno del "NO". Per converso, il "NO" risulta proporzionalmente più rappresentato nelle modalità di interventi a più limitata efficacia comunicativa (interviste filmate, dichiarazioni, brani da convention, convegni, comizi e manifestazioni).

Ne discende che lo squilibrio quantitativo accertato con riferimento al tempo di parola riparametrato non risulta in alcun modo compensato, bensì risulta ulteriormente confermato, dal profilo qualitativo relativo alle modalità di partecipazione: la posizione del "SI" ha beneficiato non soltanto di un maggiore tempo di parola complessivo, ma anche di una collocazione preferenziale nelle forme di intervento a maggiore capacità persuasiva, mentre la posizione del "NO" è risultata concentrata nelle modalità di minore impatto comunicativo. Tale circostanza conferma, in coerenza con il costante orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la valutazione del rispetto della parità di



trattamento e dell'obiettività dell'informazione *“non può che tener conto di tutti i parametri individuati senza dare valore prevalente, se non esclusivo, ad uno solo di essi”* (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 9726/2024), che l'applicazione del criterio qualitativo invocato dalla stessa società R.T.I. - lungi dal ridimensionare lo squilibrio contestato - ne conferma, sotto un ulteriore e concorrente profilo, la sussistenza.

Ne consegue che, anche sotto questo profilo, R.T.I. non ha dato esecuzione all'ordine impartito con la delibera n. 70/26/CONS, poiché il riequilibrio realizzato nel quarto ciclo di monitoraggio non solo non appare proporzionato, in termini quantitativi, all'entità dello squilibrio accertato nel terzo ciclo con riferimento alla programmazione extra-tg di Rete4, ma risulta ulteriormente compromesso, sul piano qualitativo, dalla distribuzione non equilibrata delle modalità di partecipazione riservate alle due posizioni referendarie.

CONSIDERATO che, dall'esame dei dati di monitoraggio relativi al periodo 15-20 marzo, con riferimento alla testata TG4, la ripartizione del tempo di parola riparametrato nei programmi extra-tg, pur mostrando un miglioramento della posizione del “NO” rispetto al terzo ciclo di monitoraggio (44,99% contro il 37,4%), evidenzia comunque uno squilibrio a favore della posizione del “SI”, che registra il 55,01% del tempo di parola riparametrato rispetto al 44,99% attribuito al “NO”;

RITENUTO, pertanto, che la società R.T.I. non ha ottemperato all'ordine impartito con la delibera n. 70/26/CONS, non avendo conseguito il riequilibrio effettivo richiesto dall'art. 8, comma 11, della delibera n. 37/26/CONS in misura proporzionata all'entità dello scostamento accertato nel terzo ciclo di monitoraggio con riferimento alla programmazione extra-tg di Rete4;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte da R.T.I. in quanto non idonee a superare i rilievi contestati né a escludere la sussistenza della violazione accertata;

RITENUTA, pertanto, sussistente la violazione da parte della società R.T.I. dell'ordine contenuto nella delibera n. 70/26/CONS;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione, dell'art. 1, comma 31 della legge n. 249/1997;

RITENUTO pertanto che ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) a euro 258.228,45 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/45), ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di dodici volte il minimo edittale, pari a euro 123.949,68

(centoventitremilanovecentoquarantanove/68)), e che in tale commisurazione rilevano i seguenti criteri previsti dall'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità del comportamento posto in essere dalla società R.T.I. deve essere valutata come di elevata entità in considerazione della rilevanza costituzionale del bene giuridico tutelato dalle disposizioni poste a presidio del pluralismo informativo, della parità di trattamento e dell'equa rappresentazione delle posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario. La condotta è aggravata dalla circostanza che lo squilibrio è perdurato nell'ultima settimana della campagna referendaria determinando un effetto particolarmente pregiudizievole sul corretto svolgimento del confronto democratico e sulle condizioni di parità tra le posizioni contrapposte. Va poi considerato che, sul piano qualitativo, la distribuzione dei tempi di parola non è risultata equilibrata nelle modalità di partecipazione riservate alle due posizioni referendarie nei programmi extra tg e che lo squilibrio verificatosi in prossimità della conclusione della campagna referendaria non è risultato più suscettibile di essere efficacemente sanato o compensato mediante successivi interventi di riequilibrio, con conseguente consolidamento degli effetti distorsivi determinatisi nel confronto informativo. In particolare, la posizione del "SI" ha beneficiato di 38 interventi nella modalità "ospite in studio", a maggiore efficacia comunicativa, a fronte dei 22 riferibili alla posizione del "NO".

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società pur avendo avviato il riequilibrio dell'informazione in quanto nella settimana 15 – 20 marzo il dato del tempo di parola riparametrato nel quarto ciclo mostra un miglioramento ("NO": 44,99% contro 37,4% del terzo ciclo) e, nelle giornate del 19 e 20 marzo, immediatamente successive alla notifica dell'ordine, i programmi extra-tg di Rete4 hanno riservato uno spazio prevalente alle posizioni del "NO" (rispettivamente 64,3% e 53,9% del tempo di parola riparametrato), non ha realizzato il riequilibrio richiesto a fronte dello scostamento rilevato nel terzo ciclo corrispondente alla settimana 8-14 marzo. In particolare, l'ordine impartito con la delibera n. 70/26/CONS non risulta ottemperato in quanto permangono, sia pure in misura minore, gli squilibri rilevati nella settimana precedente e la società non ha provveduto alla correzione spontanea dello squilibrio informativo sulla base dei dati di monitoraggio settimanalmente trasmessi dall'Autorità ai sensi dell'art. 8, comma 6, della delibera n. 37/26/CONS. Il tentativo di riequilibrio posto in essere da R.T.I., pur non essendo stato idoneo a garantire il pieno rispetto dell'ordine impartito con la delibera n. 70/26/CONS, costituisce comunque un elemento di cui tenere conto ai fini dell'attenuazione della misura sanzionatoria, in coerenza con le Linee guida per la quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, le quali valorizzano, quale criterio "accidentale", le iniziative dell'agente meritevoli di apprezzamento in quanto volte al miglioramento delle condizioni dei mercati regolamentati o comunque utili al più efficace perseguimento degli interessi affidati all'Autorità. Nel caso di specie, l'opera svolta dall'agente può pertanto essere valorizzata, ai fini della commisurazione della sanzione, soltanto in misura limitata.

C. Personalità dell'agente

La società R.T.I. per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi media audiovisivi in ambito nazionale, è dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2025, da cui risultano un bilancio in utile e un fatturato pari a euro 1.520.583.639;

UDITA la relazione del Presidente;

ACCERTA

che la società R.T.I. S.p.A. ha violato l'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997 per non aver ottemperato all'ordine di cui alla delibera n. 70/26/CONS;

ORDINA

alla società R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.a., codice fiscale 06921720154, con sede legale in Roma, Largo del Nazareno 8, di pagare la sanzione amministrativa di euro 123.949,68 (centoventitremilanovecentoquarantanove/68), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per non aver ottemperato l'ordine di cui alla delibera n. 70/26/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 31 della legge n. 249/1997;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT37E0100003245BE00000002XU, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 225/26/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/1981, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata a quest'Autorità tramite PEC all'indirizzo agcom@cert.agcom.it copia della quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 225/26/CONS".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella